

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
(SETTIMA LEGISLATURA)**

**PROGRAMMA TRIENNALE  
DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA  
ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÁ INTERNAZIONALE**

**PERIODO 2001-2003\***

---

\* Allegato alla deliberazione consiliare n. 50 dell'8 ottobre 2001 relativa a: Programma triennale di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale, 2001-2003 (Legge Regionale 16 gennaio 1999, n.55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà").



## Premessa

Il 22 dicembre 1999 è entrata in vigore la legge regionale n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” che ha abrogato le precedenti leggi regionali n. 18/1988 e n. 18/1992 che normavano la materia.

La nuova legge, al Capo III, disciplina la materia della cooperazione decentrata allo sviluppo e della solidarietà internazionale e, in particolare:

- pone i principi ed i fini verso i quali devono indirizzarsi i progetti di cooperazione decentrata;
- individua i soggetti promotori: Regione, Enti locali, istituzioni pubbliche o private, università, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali;
- definisce gli strumenti della programmazione quali il programma triennale ed il programma annuale. Il primo, approvato dal Consiglio regionale, definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nell’arco del triennio; i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo; i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali. Il secondo, approvato dalla Giunta regionale, determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione nonché l’ammontare dei contributi ed i criteri di selezione per gli interventi promossi da altri soggetti; definisce inoltre le modalità del coordinamento dei soggetti promotori e determina le modalità di attuazione degli interventi regionali di solidarietà internazionale;
- prevede, infine, la costituzione di un Comitato composto da esponenti di organismi rappresentativi della società civile e delle amministrazioni locali avente il compito di concorrere alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

In attuazione della legge regionale n. 18/1992, in vigore fino a tutto il 1999, la Regione del Veneto ha realizzato numerosi interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, operando sia con iniziative dirette che sostenendo associazioni ed organismi presenti sul territorio veneto.

Particolare attenzione è stata rivolta ai settori della formazione professionale, socio sanitaria. Nel biennio 1998-1999, la Regione ha rivolto le proprie azioni di cooperazione prioritariamente verso alcuni paesi quali: l’Ex-Jugoslavia, la Polonia, la Romania, intervenendo con azioni integrate nel settore della formazione professionale.

La Regione ha anche partecipato, nel 1999, ai Programmi di sviluppo umano locale a Cuba ed in Mozambico, elaborati dal Ministero degli Affari Esteri e dall’UNOPS.

## Il Programma triennale

L’articolo 10 della legge regionale n. 55/1999 prevede che la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale venga realizzata con programma triennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

Il periodo di riferimento è il triennio 2001-2003.

Il Programma triennale, ai sensi del sopracitato articolo, definisce:

- a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell’arco del triennio;
- b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo;
- c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

L’attività di cooperazione decentrata allo sviluppo verrà realizzata nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano.

## A) Obiettivi e priorità da perseguire nel triennio

La legge regionale n. 55/1999, all’articolo 5, prevede che i progetti di cooperazione decentrata debbano ispirarsi ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile e debbano tendere all’integrazione, nei Paesi in via di sviluppo, di crescita economica e crescita sociale, mediante azioni che si prefiggano obiettivi strutturali.

### A1) Obiettivi

Le attività di cooperazione promosse e sostenute dalla Regione, per essere in sintonia con i principi posti dalla legge, dovranno rispondere a tre principali orientamenti:

- creazione di sviluppo endogeno: con azioni idonee ad attivare le energie locali per la realizzazione di processi di autosviluppo;
- creazione di sviluppo integrato: con azioni dirette a collegare il miglior funzionamento delle istituzioni con la crescita economica, la tutela della salute, il più ampio accesso all'educazione e la difesa dell'ambiente;
- centralità delle risorse umane: con azioni finalizzate a favorire autonome esperienze individuali ed associate alla promozione economica, sociale e culturale.

Per porre in essere azioni in grado di rendere attuabili questi orientamenti, è necessario che la Regione individui degli ambiti precisi di azione, concentrando le risorse a disposizione su pochi paesi e tipologie di intervento.

### A2) Aree geopolitiche prioritarie

#### *Europa dell'Est comprendente l'Europa centro orientale e la Comunità di Stati indipendenti (C.I.S.)*

Queste aree assumono un particolare interesse per il Veneto a causa di varie motivazioni quali: la vicinanza geografica ed in alcuni casi storica; l'alto flusso migratorio di cittadini provenienti soprattutto dall'Albania, dalla Polonia e dalla Romania, attualmente, in crescita anche i cittadini provenienti dalla C.I.S.; le vicende politiche e belliche che recentemente hanno coinvolto tutta l'Europa dell'Est (caduta dei governi comunisti, conflitti armati ed altro) e che rendono necessaria un'urgente riabilitazione delle strutture istituzionali, civili, sociali ed economiche di quei Paesi ed in particolare dell'area dei Balcani, a garanzia di una stabilità complessiva dell'Europa Sud-orientale; la presenza dell'Italia nel "Patto di Stabilità"; la presenza numerosa dell'imprenditoria veneta e dell'associazionismo di volontariato veneto.

#### *America Latina*

Il Veneto ha legami molto forti con l'America Latina dovuti principalmente a due realtà: il grande numero di emigranti veneti che si sono stabilizzati in quei Paesi e che ora costituiscono consistenti comunità residenti in loco; forte presenza del volontariato veneto, sia laico che cattolico, che svolge un'importante azione di sostegno alle popolazioni emarginate per motivi etnici e sociali.

I gravi squilibri economico-sociali da sempre presenti in America Latina, ma che in questi ultimi anni si sono acuiti, coinvolgono anche le comunità venete ivi residenti.

Sembra pertanto opportuno che la Regione faccia sentire la propria presenza ed intervenga in quei paesi con azioni di cooperazione decentrata.

#### *Corno d'Africa ed altri Paesi africani*

I Paesi del Corno d'Africa hanno avuto in passato amministrazione italiana. Recentemente sono stati interessati da un conflitto armato che ha sconvolto gli equilibri etnici ed ha causato un grande numero di profughi che vivono ammassati in campi al limite della sopravvivenza.

Il Veneto ha già sostenuto iniziative di solidarietà promosse da associazioni che da lungo tempo operano in quei Paesi anche in collaborazione con le autorità locali.

Attualmente, nel Corno d'Africa, permane il problema dei profughi ed un grave stato di arretratezza socio-economica. È opportuno tuttavia considerare anche altri Paesi del continente Africano che presentano analoghe caratteristiche.

I Paesi destinatari degli interventi di cooperazione decentrata saranno indicati nei piani annuali di attuazione.

### A3) Settori di intervento

La legge regionale n. 55/1999 all'articolo 5 elenca le iniziative rientranti nell'attività di cooperazione come di seguito riportate privilegiando azioni di partenariato con i paesi destinatari degli interventi:

- 1) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
- 2) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

- 3) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti: a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo; a cittadini dei paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto;
- 4) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;
- 5) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
- 6) la promozione di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in Via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- 7) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

È particolarmente problematico in una programmazione triennale individuare prioritariamente i settori di intervento verso i quali indirizzare le azioni di cooperazione decentrata, essendo questi strettamente collegati alle esigenze ed alle caratteristiche dei Paesi destinatari dell'iniziativa.

L'individuazione specifica di tali settori sarà, pertanto, oggetto della pianificazione annuale che, come sopra precisato, è lo strumento nel quale vengono indicati i Paesi destinatari degli interventi.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra detto, si ritiene di riconoscere alla formazione un ruolo centrale nell'attività di cooperazione.

La formazione, infatti, rappresenta uno strumento prioritario nell'ambito di una azione complessa di trasformazione, il cui obiettivo finale sia la creazione - nei Paesi in cui si va ad intervenire - di condizioni favorevoli all'auto sviluppo economico, sociale e culturale per il miglioramento complessivo della qualità della vita.

L'attività di formazione potrà riguardare: "l'institutions building", il settore dell'agricoltura, delle Piccole e Medie Imprese (PMI), della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, il settore socio-sanitario, ed altri.

#### **A4) Strategie**

È importante che la Regione adotti strategie che comportino sia il coinvolgimento dei vari soggetti presenti nel territorio e interessati a sviluppare attività di cooperazione, che l'avvio di rapporti diretti ed operativi con le realtà locali dei territori oggetto dell'intervento, individuandone così potenzialità e bisogni, secondo i principi e le linee di indirizzo fissati in sede internazionale (Agenzia delle Nazioni Unite) e accolti in sede europea (Unione europea) e nazionale (Ministero degli affari Esteri).

L'attività di cooperazione decentrata allo sviluppo dovrà trovare concreta attuazione in azioni integrate realizzate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

La Regione dovrà promuovere, con modalità da definire nei Piani annuali, il coordinamento dei soggetti promotori di iniziative di cui all'articolo 6 della legge.

Particolare rilievo dovrà essere dato alla partecipazione delle associazioni di immigrati presenti nel Veneto.

Le strategie della Regione dovranno essere finalizzate al coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio, che già operano fattivamente nel campo della cooperazione.

In particolare, è strategico il ruolo degli Enti locali, delle Università, delle ONG e delle Associazioni attive nel settore. Altrettanto importante è il mondo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, particolarmente in quelle aree (Europa dell'Est, America Latina) che, per la loro tradizione e collocazione geografica, sono affini allo sviluppo economico e culturale della nostra Regione.

Tutti questi soggetti possono collaborare alle iniziative dirette regionali e/o proporre iniziative proprie cui, la Regione contribuirà finanziariamente.

## **B) Criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo**

In riferimento ai soggetti, le iniziative di cooperazione decentrata, ai sensi della legge n. 55/1999, possono essere:

- realizzate direttamente dalla Regione con fondi propri o partecipando ai Programmi UE, del MAE o di Organizzazioni internazionali;

- promosse da Enti locali, istituzioni pubbliche e private, università, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e associazioni di immigrati del Veneto: in questi casi la Regione sostiene le iniziative mediante mezzi e contributi (articolo 6).

I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni presenti sul territorio regionale possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi di origine.

Saranno privilegiate le azioni di cooperazione allo sviluppo che troveranno la collaborazione delle Istituzioni locali e degli organismi della società civile dei Paesi destinatari degli interventi.

L'attività di cooperazione decentrata promossa dalla Regione dovrà essere rivolta al raggiungimento degli obiettivi posti dal presente programma triennale e dovrà essere realizzata nei Paesi compresi nelle aree geopolitiche indicate come prioritarie.

Le iniziative promosse dalla Regione - in linea con le strategie indicate nel presente Programma triennale - dovranno concretizzarsi in azioni integrate da realizzarsi anche con il concorso di soggetti pubblici e privati, in particolare quelli espressione della società civile presenti nel territorio e attivi nell'ambito della cooperazione. Le iniziative regionali, inoltre, dovranno essere, se possibile, concordate con le omologhe istituzioni locali dei Paesi destinatari delle stesse.

La Regione, infatti, in considerazione del suo ruolo istituzionale, è in grado di instaurare con le Istituzioni locali dei Paesi nei quali si interviene, un rapporto diretto tale da facilitare le relazioni con le realtà del territorio, ottimizzando così il risultato dell'intervento.

Particolare attenzione dovrà essere posta verso i progetti finanziati dall'Unione Europea, da altre organizzazioni internazionali e dal Ministero degli Affari Esteri.

Per poter partecipare ai progetti finanziati da organizzazioni internazionali è necessario acquisire una capacità di confronto e di progettazione con questi organismi. Tale capacità può essere rinvenuta all'interno della Regione o garantita mediante una collaborazione con i soggetti presenti sul territorio che abbiano una rilevante esperienza internazionale, i quali collaborino per la formulazione dei progetti da presentare al cofinanziamento di Organismi internazionali.

I Piani annuali definiranno di volta in volta la percentuale, in rapporto allo stanziamento previsto nello specifico capitolo del Bilancio per quell'esercizio finanziario, da destinare agli interventi di cooperazione promossi e realizzati direttamente dalla Regione e la percentuale da destinare ai progetti promossi dai soggetti descritti all'articolo 6, per i quali è previsto il sostegno regionale per mezzo di un contributo.

I Piani annuali, inoltre, prevederanno interventi per concorrere alla campagna internazionale per la remissione del debito dei paesi poveri, nonché individueranno i Paesi destinatari degli interventi e definiranno, altresì, le caratteristiche che dovranno avere i progetti in relazione al settore di intervento ed alle esigenze del Paese interessato.

### **B1) Interventi di solidarietà internazionale**

La legge regionale n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione - nel rispetto degli indirizzi di politica nazionale e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni statali - contribuisca alle attività di aiuto umanitario alle popolazioni colpite da eventi di particolare gravità, conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagi sociali e distruzioni del patrimonio ambientale ed artistico.

La legge stabilisce, inoltre, che anche la programmazione degli interventi di solidarietà internazionale sia realizzata con il Programma triennale.

Nel mondo ci sono continuamente situazioni di emergenza che non sono conosciute, perché - non essendo avvenimenti eclatanti - non attirano l'attenzione della televisione e della stampa.

Tuttavia, guerre civili più o meno conclamate, calamità naturali quali, ad esempio, la siccità sono causa di emergenze soprattutto igienico-sanitarie e di violazione dei diritti umani.

### **C) I criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali**

#### **Requisiti dei soggetti richiedenti il contributo regionale**

I soggetti che richiedono il contributo devono avere i seguenti requisiti:

- rientrare tra i soggetti descritti dalla legge regionale n. 55/1999 all'articolo 6;

- avere una sede nel Veneto;
- avere statuto od atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, per il quale va prodotta autocertificazione;
- avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale nel triennio precedente la presentazione della domanda;

### **Condizioni di ammissibilità delle richieste**

- Le iniziative devono essere presentate dai soggetti aventi i requisiti sopra descritti;
- le iniziative devono essere conformi a quanto prescritto dai Piani annuali;
- le iniziative non devono essere già concluse al momento della presentazione della richiesta di contributo per l'anno di riferimento;
- le iniziative promosse da organizzazioni imprenditoriali possono essere realizzate con la collaborazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali presenti nei paesi ove è programmato l'intervento al fine di promuovere iniziative di formazione professionale.

### **Modalità di presentazione delle domande di contributo**

Alla domanda di contributo devono essere allegata una relazione contenente i seguenti elementi:

- illustrazione sintetica dell'iniziativa;
- motivazioni e finalità dell'iniziativa;
- specificazione dei tempi di attuazione;
- piano finanziario dal quale risulti: costi preventivati nel dettaglio (le spese forfettarie non giustificabili non potranno superare comunque il 10% del totale dei costi da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa), quota di autofinanziamento, quota già coperta da altre fonti di finanziamento (specificando le fonti), eventuali altre richieste di contributo pubblico nazionale o internazionale presentate per l'iniziativa;
- indicazione degli eventuali soggetti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali partecipanti all'iniziativa, specificandone l'apporto in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie;

ed inoltre:

- statuto ed atto costitutivo;
- documentazione dalla quale risulti l'attività di cooperazione svolta nel triennio precedente.

Per gli Enti locali la predetta relazione dovrà essere accompagnata dal provvedimento emesso dall'organo competente, con il quale si approva l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo regionale e si indica la previsione di spesa relativa alla quota di autofinanziamento. Gli enti locali non dovranno trasmettere la documentazione relativa agli ultimi due punti dell'elenco soprariportato.

### **Fase istruttoria**

L'Ufficio competente procede a verificare l'ammissibilità dei progetti presentati, con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti, alle condizioni di ammissibilità delle domande.

### **Valutazione**

L'Ufficio competente provvede alla valutazione dei progetti ammessi sulla base dei criteri di valutazione posti dai piani annuali, in relazione al grado di attinenza del progetto presentato agli obiettivi e alle priorità degli stessi. I piani annuali di attuazione indicheranno inoltre:

- l'articolazione e il punteggio minimo e massimo per ciascun criterio di valutazione;
- la percentuale massima di contributo regionale concedibile rispetto alla spesa preventivata ammissibile e rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dichiarata a consuntivo.

In fase di valutazione dei progetti l'ufficio competente può apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci o parti di esse.

**Redazione della graduatoria**

La valutazione dei progetti è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria. I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Rinuncia revoca e decadenza dei contributi**

I soggetti beneficiari di contributi per interventi per i quali non siano state avviate le attività entro 90 giorni dalla data di comunicazione del contributo sono decaduti (i piani annuali possono prevedere termini diversi). Il provvedimento di revoca del contributo da emanarsi anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario dispone per l'attribuzione dell'importo in favore di altro/i intervento/i, secondo l'ordine di precedenza di cui alla graduatoria.

**Modalità di utilizzazione dei contributi regionali e di rendicontazione delle spese**

I contributi concessi debbono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione del progetto ammesso a contributo. Eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie nella fase di attuazione debbono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente responsabile della Direzione per le Relazioni Internazionali. Con il Piano annuale di attuazione saranno individuate le modalità per la rendicontazione e per la liquidazione del contributo.

**Conferenza regionale - Manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del commercio equo e solidale**

La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto all'articolo 20 della legge regionale n 55/1999, convocherà, entro il 2002, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo, quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.

In particolare, la Conferenza ha il compito di verificare l'attuazione a medio termine del Programma triennale in modo tale da orientare le prospettive per le programmazioni future.

Nell'ambito di questa conferenza, la Giunta regionale promuove:

- a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo;
- b) la manifestazione "Giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei prodotti provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano senza fini di lucro di commercio equo e solidale.